MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 7

Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica inferiore

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunziare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica. Il Comune o la Provincia, peraltro, puo' chiedere al Ministro per l'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro per l'interno puo' assegnarlo solo se il Comune o la Provincia dimostri di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravi per i contribuenti, la maggiore spesa.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	I — Ordinamento della carriera
Capo	I — Classificazione dei comuni e delle province
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-7-attribuzione-al-comune-o-alla-provincia-di-un-segretario-di-qualifica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it